



**Dr. Francesco Favilli**  
Notaio

Repertorio n. 15544

Raccolta n. 8848

# VERBALE ASSEMBLEA

## "LE BOLLICINE - ODV"

(Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs n. 460/1997)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore sedici

In Siena, nel mio studio in via dei Montanini n. 118.

Davanti a me dott. Francesco FAVILLI, notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano

è comparsa la signora:

**BISCONTI Paola**, nata a Abbadia San Salvatore il 29 aprile 1967, residente a Montalcino, vicolo U. Crocchi n. 26, codice fiscale: BSC PLA 67D69 A006K. Io notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "LE BOLLICINE - ODV" con sede in Siena, via Franciosa n. 57, codice fiscale 92009180529, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea generale degli associati di detta Associazione.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto che le operazioni dell'assemblea si svolgono come segue.

Assume la Presidenza la comparente la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di statuto, su richiesta del Presidente, in questo luogo per oggi alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione con comunicazione diretta a tutti gli associati in data 19 maggio 2021 a mezzo posta elettronica e mediante affissione nella sede sociale, con il seguente

ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto Sociale

2. Varie ed eventuali

- che sono presenti numero 13 (tredici) dei soci attivi e precisamente, oltre a lei stessa, in proprio i signori Rocchigiani Caterina, Nencini Francesco, Ceccarelli Antonella, Puliti Fabio, Lovatto Giuseppa e Ceccherini Augusto; e per delega i signori Lucentini Paris (delega a Bisconti Paola), Cambi Letizia (delega a Rocchigiani Caterina), Minuti Patrizia (delega a Nencini Francesco), Scaramella Stefano (delega a Ceccarelli Antonella), Alida Pierangioli (delega a Puliti Fabio), Amidei Anna (delega a Ceccherini Augusto).

I signori Bisconti Paola e Puliti Fabio intervengono altresì in qualità di membri del Consiglio Direttivo.

Il presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed acquisite le deleghe agli atti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola la comparente la quale espone le ragioni che consigliano di trasformare l'associazione, nata come associazione sportiva e attualmente Organizzazione di Volontariato a seguito dell'ultima modifica dello Statuto approvato con assemblea straordinaria del 23 novembre 2018, in Associazione di Promozione Sociale, forma più consona all'attività effettivamente svolta, in armonia con la riforma del cd. Terzo Settore recata dal D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore")

Propone pertanto di adottare un nuovo statuto integrale già esaminato e di-

scusso in seno al Consiglio Direttivo.

In base alle nuove norme l'associazione assumerà la denominazione di "LE BOLLICINE Associazione di Promozione Sociale" in breve "LE BOLLICINE APS".

Pertanto sottopone il nuovo testo dello statuto, del quale io notaio do lettura, all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci, ritenuta l'opportunità della proposta, dato atto di aver già visionato in precedenza il nuovo testo dello Statuto, all'unanimità dei presenti

delibera

1) di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto, composto di n. 17 (diciassette) articoli, che scritto in cinque fogli di cui sono occupate dieci pagine, firmato dalla comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione, la quale beneficia delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 266/1991, del D.Lgs. n. 460/1997 nonché del D.Lgs. 117/2017 (esenzione da bollo).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me in un foglio di cui sono occupate quattro pagine, è stato da me letto unitamente all'allegato statuto in assemblea alla comparente che riconoscendolo conforme alla sua volontà lo sottoscrive alle ore diciassette e dieci.

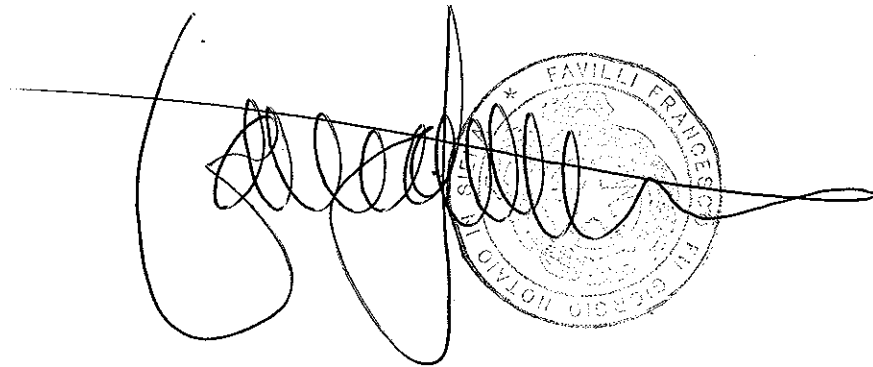
Firmato: Paola Bisconti - Dr. Francesco Favilli notaio (l.s.)

=====

Registrato a Siena il 27 maggio 2021 al n. 3205 Serie 1T - Euro 200,00

Copia conforme all'originale firmato come per legge che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge

Siena, 27 maggio 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'F' followed by a series of loops, is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'FAVILLI FRANCESCO' at the top and 'NOTAIO' at the bottom, with a star in the center.

STATUTO

**"LE BOLLICINE APS"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA**

È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "Le Bollicine Associazione di Promozione Sociale", in breve "Le Bollicine APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Siena.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

**ART. 2 - SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

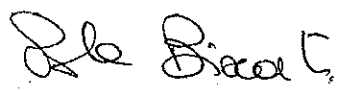
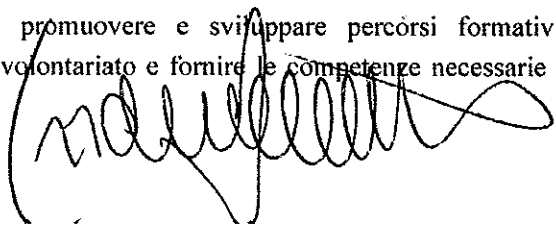
L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In particolare potrà:

- attivare e gestire servizi, autonomamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, necessari a fornire concrete ed immediate risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie nell'ottica di predisposizione di programmi che siano propedeutici alla loro integrazione sociale e alla realizzazione dei progetti di vita;
- favorire l'organizzazione di progettualità innovative, finalizzate allo sviluppo di percorsi per l'autonomia personale e sociale e alla gestione di unità abitative destinate a percorsi del "Durante e Dopo di Noi";

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolare potrà:

- promuovere e sviluppare percorsi didattici e formativi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva;
- organizzare attività formative, percorsi di accompagnamento, di inserimento-socio-terapeutico e tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e/o svantaggiate;
- promuovere e sviluppare percorsi formativi finalizzati alla promozione della cultura del volontariato e fornire le competenze necessarie per la partecipazione attiva di nuovi volontari alla



gestione e allo sviluppo delle attività;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare potrà:

- promuovere attività di aggregazione, socializzazione e animazione sociale finalizzate allo sviluppo di una cultura inclusiva e di cooperazione;
- svolgere attività e laboratori educativi, riabilitativi e ludico-ricreativi in collaborazione con istituzioni, comunità ed altre realtà locali;
- curare l'elaborazione, l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di materiali stampa o su altri supporti, ad esempio informatici, audio e video, per diffondere e divulgare i vari progetti;
- sviluppare, organizzare e gestire progetti innovativi nell'ambito di attività turistiche di interesse sociale e sportivo;
- promuovere e partecipare alle attività istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico privato, fondazioni di partecipazione, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle regioni e degli enti locali) che si sviluppino sul territorio con lo scopo di diffondere i principi posti alla base dell'attività dell'associazione;

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, attraverso lo sviluppo e l'organizzazione di progetti di agricoltura sociale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport equestri, calcio, ginnastica di base attraverso:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- la gestione di corsi, progetti e centri di avviamento allo sport ed ogni altra attività sportiva e ludico-motoria che incrementino la pratica e lo sviluppo dello sport, veicolo per favorire l'integrazione sociale e la crescita personale delle persone con disabilità, coerentemente con le finalità e nel rispetto delle direttive dell'ente di promozione sportiva affiliato e la federazione di appartenenza;
- la promozione e lo sviluppo della cultura dell'accessibilità e della fruibilità dei beni, dei servizi, delle attività sportive e del tempo libero che hanno come riferimento le persone con disabilità e socialmente svantaggiate;
- lo svolgimento e la promozione delle attività sportive rivolte a persone diversamente abili e/o a gruppi integrati con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado e ad ogni altro contesto comunitario, coerentemente con le finalità e nel rispetto delle direttive dell'ente di promozione sportiva affiliato e/o della federazione di appartenenza;
- la promozione e lo sviluppo di progetti innovativi nell'ambito degli Interventi Assistiti con gli animali;
- lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport anche attraverso la sperimentazione di ausili e strumentazioni innovative che

R. B. B. B.

- facilitino la massima espressione delle potenzialità di ognuno;
- attività di ricerca, studio e sperimentazione di ausili e strumentazione che possano facilitare la pratica sportiva e l'autonomia personale, l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare potrà:
- promuovere una politica basata sulla difesa dei diritti umani e diffondere tra i cittadini una cultura solidaristica e basata sull'inclusione;
  - contrastare ogni opinione che ritenga di escludere i soggetti con svantaggio;
  - incoraggiare tutti gli interventi, privati e pubblici, ad esempio nella promozione di pratiche sportive e di attività culturali, artistiche e di formazione che indirizzino le persone verso una vita libera accrescendo la propria autonomia e favorendone concretamente la loro piena integrazione nella società;
  - favorire la cultura del volontariato e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le diverse generazioni mediante l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e la realizzazione di progetti di Servizio Civile.

L'Associazione accetta e attua i regolamenti del Comitato Paralimpico e si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sedi operative, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore e del D.lgs 36/2021, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3 - SOCI E VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo

*Paolo Biondi*

settore.

I volontari sono associati. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 5.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua successiva convocazione.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

#### **ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Dall'assunzione della qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione dei libri sociali;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole

Pole Biondi

dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

- dovere di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 5 - RECESSO - ESCLUSIONE - ESPULSIONE**

La qualifica di associato si perde per:

- recesso,
- esclusione per morosità;
- morte;
- espulsione.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

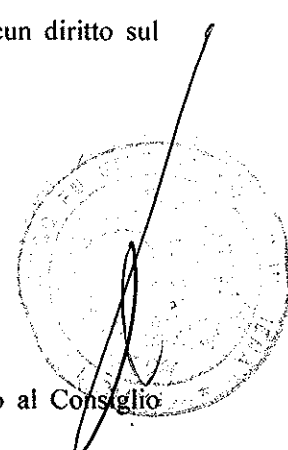
#### **ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti di legge.

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.



A large, stylized handwritten signature is written in the lower right area of the page. Below it, the words "P.le Del" are handwritten in a cursive script.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, i soci minorenni sono rappresentati, con diritto di voto ed elettorato attivo ma non passivo, da chi esercita la potestà genitoriale.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a tre associati.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è formata da tutti i soci, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- deliberare le modifiche dello Statuto;
- deliberare le fusioni, scissioni, trasformazioni dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- deliberare la devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo Statuto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti.

*Pub Biscoli*

Per deliberare le fusioni, scissioni, trasformazioni, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

#### ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Nel caso in cui, per dimissioni o in caso di decadenza dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- deliberare in merito all'esclusione per morosità;
- deliberare circa le azioni disciplinari e sulla esclusione degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;
- individuare le attività secondarie e strumentali da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non

R. B. B. B.

siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 - L'ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e nei casi in cui l'Associazione lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

*Die Bial*

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE**

Il Patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a 25.000,00 euro.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi di organismi internazionali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 12 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART.13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### **Art. 14 - LIBRI**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi custoditi presso la sede legale dell'Associazione mediante richiesta scritta, con preavviso di almeno quindici giorni, indirizzata al

*Paolo Bel.*

presidente dell'associazione.

#### **ART. 15 - LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 16 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

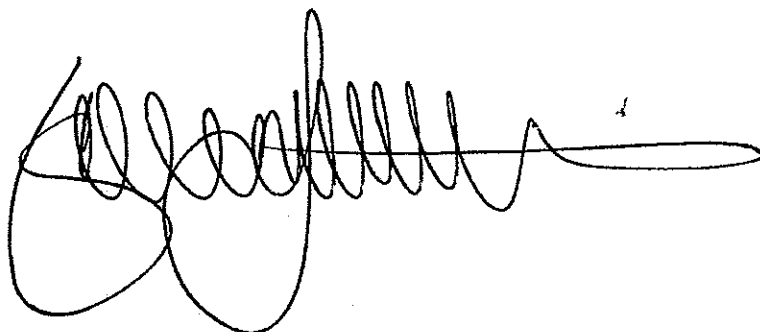
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART.17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Roberto Biscati*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Biscati', written over a horizontal line.

Ricevuta del: 27/05/2021 ora: 11:52:26

Utc: 1622109139884365

Utc\_string: 2021-05-27T11:52:19.884365+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 27/05/2021

Ora invio: 11:52:19

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 15544

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 157177171

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FVLFNC62R05I726P

Ufficio delle entrate competente:

TZ9 - Ufficio Territoriale di SIENA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: FVLFNC62R05I726P

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 15544/8848 (del codice fiscale: FVLFNC62R05I726P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3205 del 27/05/2021

TZ9 Ufficio Territoriale di SIENA - Entrate

Tributo  
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI

200,00 Euro

Importo